

P R



COMUNE DI TURI

OVINCIA DI BARI

**REGOLAMENTO**

**PER LA CONCESSIONE IN USO E**

**LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

**NEL COMUNE DI TURI**

(Approvato con delibera di C.C. n. 3 del 17-02-2009)

( Modificato ed integrato con successiva delibera di C.C. n.37 del 29-05-2009)

(Ulteriormente modificato ed integrato con delibera di C.C. n.17 del 05-07-2010)

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART. 1 – Finalità del regolamento ART.                                                                                                                                                                             |
| 2 – Classificazione degli impianti.                                                                                                                                                                                |
| ART. 3 –Beneficiari delle concessioni ART.                                                                                                                                                                         |
| 4 – Classificazione degli impianti.                                                                                                                                                                                |
| ART. 5 - Applicazione delle tariffe.                                                                                                                                                                               |
| ART. 6 – Gestione impianti di base.                                                                                                                                                                                |
| ART. 7 – Gestione impianti di 1 <sup>a</sup> generazione.                                                                                                                                                          |
| ART. 8 – Gestione impianti di 2 <sup>a</sup> generazione                                                                                                                                                           |
| ART. 9 – Clausole comuni delle convenzioni per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali di cui agli artt. 6) E 7).- Art.10 – Responsabilità del concessionario Art.11 - Attrezzature |
| Art.12 - Deposito materiali                                                                                                                                                                                        |
| Art.13 - Danni agli impianti                                                                                                                                                                                       |
| Art.14 – Obblighi vari                                                                                                                                                                                             |
| Art.15 - Prescrizioni e divieti                                                                                                                                                                                    |
| Art.16 – Orari di apertura al pubblico                                                                                                                                                                             |
| Art.17 – Responsabilità                                                                                                                                                                                            |
| Art.18 – Revoca della concessione Art.19                                                                                                                                                                           |
| – Entrata in vigore.                                                                                                                                                                                               |

### **ART.1 – Finalità del regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli annessi ad istituti scolastici, sono parte integrante del patrimonio comunale e sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

### **ART. 2 – Classificazione degli impianti.**

Gli impianti sportivi del Comune di Turi, vengono classificati in impianti sportivi di base, impianti di 1<sup>a</sup> generazione e impianti di 2<sup>a</sup> generazione.

- IMPIANTI SPORTIVI DI BASE – Ospitano attività con prevalente finalità di socializzazione: hanno caratteristiche riconducibili alla pratica di una o più discipline sportive finalizzate alla promozione dell'esercizio motorio nelle fasce d'età giovanili.  
Il punto sport è uno spazio attrezzato per l'attività sportiva, volto a consentire ai più giovani di praticare liberamente sport all'aria aperta.
- IMPIANTI SPORTIVI DI 1^ GENERAZIONE- Impianti che possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e strutturali legate ad una gestione sportiva, ma non consentono di sviluppare attività di tipo commerciale e imprenditoriale significativa.
- IMPIANTI SPORTIVI DI 2^ GENERAZIONE – Impianti che per caratteristiche tecniche strutturali, oltre alla gestione sportiva, consentono di sviluppare anche attività di tipo commerciale ed imprenditoriale.

### **ART. 3 – Beneficiari delle concessioni.**

Ai sensi dell'art.19 L.R. 33/2006, ai fini della gestione degli impianti di base, di 1^ e di 2^ generazione, le concessioni saranno rilasciate a società o associazioni sportive dilettantistiche con i requisiti di cui all'art.90, co.17, della Legge n.289/2002, affiliate alle Federazioni del C.O.N.I. o ad Enti di Promozione Sportiva e da loro riconosciute.

#### **ART. 4 – Classificazione degli impianti.**

In sede di 1^ applicazione, gli impianti sportivi del Comune di Turi, vengono classificati come segue:

##### **IMPIANTI DI BASE:**

- ③ Palestra Scuola Secondaria di I grado “R. Resta”.
- ③ Punto sport – campo di calcio a 5 in erba sintetica.

##### **IMPIANTI DI 1^ GENERAZIONE:**

- ③ Campo da tennis;
- ③ Campo di calcetto;
- ③ Campo di atletica leggera;
- ③ Campo di calcio;
- ③ Campo di pallacanestro;
- ③ Campo di pallavolo. –

##### **IMPIANTI DI 2^ GENERAZIONE:**

- ③ Palazzetto dello Sport

#### **ART. 5 - Applicazione delle tariffe**

L'utilizzo degli impianti di 1^ e 2^ generazione, si realizza con concessioni a titolo oneroso.

I concessionari della gestione degli impianti applicheranno nei confronti degli utenti le tariffe che verranno stabilite ed aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale che stabilirà, altresì, le modalità di riscossione.

#### **ART. 6 – Gestione impianti di base**

Il Comune di Turi consente l'utilizzo della palestra in primo luogo alle scuole; per promuovere e garantire le diverse forme di promozione dell'attività sportiva,

concede l'utilizzo della stessa alle associazioni sportive locali iscritte alla Carta delle Associazioni, esclusivamente per finalità non lucrative.

Il punto sport è area di libero accesso al pubblico giovanile, preferibilmente di età compresa tra i sei e i 19 anni, destinato esclusivamente all'attività sportiva. Il Comune gestisce direttamente la struttura, ne cura la manutenzione e si riserva la facoltà di utilizzare l'area suddetta per sporadiche manifestazioni o eventi dallo stesso promossi o sponsorizzati.

L'utilizzo del punto sport è consentito nel rispetto delle seguenti regole di comportamento che potranno essere meglio dettagliate con deliberazione di Giunta Comunale:

- utilizzo di abbigliamento sportivo e di scarpe da ginnastica senza tacchetti;
- utilizzo dell'impianto da parte di non più di 12 utenti contemporaneamente;
- utilizzo dell'impianto a rotazione per turni di durata non superiore ad un'ora;
- divieto di accesso all'impianto con oggetti pericolosi (bottiglie di vetro, lattine, etc.);
- divieto di fumo.

#### **ART. 7 – Gestione impianti di 1^ generazione**

Il Comune di Turi affida gli impianti sportivi di 1^ generazione mediante gara o affidamento in economia, ai sensi del vigente Regolamento comunale che disciplina la materia, a società e/o associazioni sportive di cui al precedente art.3). La relativa convenzione da stipulare sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale, dovrà prevedere:

1. oggetto della convenzione;
2. descrizione dell'impianto;
3. durata della gestione;
4. lavori di manutenzione ordinaria da eseguire ed eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere, di volta in volta, concordate tra le parti sulla base di specifici progetti approvati dal competente ufficio comunale che monitorerà costantemente la loro realizzazione;
5. canoni ed utenze (acqua, luce e riscaldamento);

6. apertura, chiusura, guardiania, pulizia degli impianti, approntamento dei campi da gioco per le gare ufficiali;
7. assicurazioni;
8. responsabilità a carico del concessionario;
9. tariffe dovute dagli utenti e quote di contribuzione che il concessionario verserà al Comune.

### **ART. 8 – Gestione impianti di 2<sup>a</sup> generazione**

La gestione degli impianti sportivi di 2<sup>a</sup> generazione avverrà mediante procedura di gara, con affidamento a società sportive o associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art.3) del presente Regolamento.

La relativa convenzione, da stipulare sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale, dovrà prevedere tutti i requisiti enunciati nel precedente articolo, eccetto il p.9) ed, inoltre:

1. tariffe dovute dagli utenti e canone annuo da riconoscere al Comune, sulla base degli incassi risultanti dalle scritture contabili del gestore, secondo la percentuale risultante dall'offerta di gara;
2. istituzione di un Comitato di controllo che effettui periodiche verifiche e controlli;
3. presentazione di una Carta dei servizi offerti, in conformità ai principi di trasparenza.

### **ART.9 –**

Clausole comuni delle convenzioni per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali di cui agli artt. 7) e 8).-

L'U.T.C. dovrà controllare periodicamente l'agibilità degli impianti e dovrà provvedere agli interventi manutentivi che restano a carico del Comune.

La convenzione potrà prevedere la concessione gratuita al concessionario della pubblicità interna all'impianto e dei locali (ove esistenti all'interno dell'impianto) da adibire ad ufficio del concessionario medesimo.

La convenzione potrà comprendere la concessione di bar e punti di ristoro interni all'impianto.

La convenzione dovrà, inoltre, prevedere l'uso mattutino gratuito degli stessi per attività scolastiche e per attività sociali promosse dal Comune.

### **Art.10 – Responsabilità del concessionario**

I concessionari debbono utilizzare gli impianti esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

I concessionari e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, si intendono obbligati a osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a quant'altro di proprietà del Comune.

La società concessionaria risponde in solido verso il Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o ai beni di proprietà del Comune.

### **Art.11 - Attrezzature**

Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, la società concessionaria deve provvedere a sua cura, spesa, rischio e responsabilità, alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.

I relativi montaggi e smontaggi devono avvenire nel più breve tempo possibile e immediatamente dopo la manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono la manifestazione.

### **Art. 12 – Deposito materiali**

Attrezzi, indumenti ed oggetti personali, così come il materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o, comunque, lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo.

Pertanto, è fatto obbligo ai singoli atleti o alla società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione.

In ogni caso, il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per sottrazione, danni o altri inconvenienti che l'inottemperanza a detto obbligo possa avere, comunque, determinato.

### **Art.13 – Danni agli impianti**

La concessione dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori, si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano, rimanendo, a carico degli utenti, l'accertamento, di volta in volta prima dell'uso, che nessun danno o pregiudizio possa loro derivare dall'uso dell'impianto, degli attrezzi e degli accessori.

#### **Art. 14 – Obblighi vari**

I concessionari si intendono espressamente obbligati ad attenersi e a far attenere i propri iscritti e collaboratori, oltre che a tutte le norme del presente regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che l'Amministrazione comunale ritenesse di emanare in ordine alla concessione.

#### **Art. 15 – Prescrizioni e divieti**

Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi e a indossare indumenti, tenute e calzature, prescritte per ogni singola disciplina sportiva. L'ingresso agli spogliatoi e ai campi di gioco, durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate, a norma dei rispettivi regolamenti federali. E' vietato introdurre negli impianti: animali, automezzi, motocicli, biciclette e qualsiasi altro veicolo.

#### **Art.16 – Orari di apertura al pubblico**

Ogni impianto, a seconda delle proprie caratteristiche, avrà una specifica normativa che regolerà annualmente gli orari di apertura e chiusura, di accesso o meno di pubblico e la presenza costante, parziale o meno, di un custode. La mancata presenza del custode comporterà una sottoscrizione di responsabilità da parte del legale rappresentante della società, circa il controllo complessivo dell'impianto, dello spegnimento delle luci e della chiusura dei locali della palestra.

#### **Art.17 – Responsabilità**

Il legale rappresentante della società sportiva è responsabile degli eventuali infortuni occorsi nelle palestre comunali durante lo svolgimento dell'attività del proprio sodalizio.

#### **Art.18 – Revoca della concessione**

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, quando si verifica:

- Morosità nel pagamento della quota di contribuzione stabilita in concessione;
- Trasgressione alla disciplina prevista nel presente regolamento;
- Danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza nell'utilizzo degli impianti sportivi e delle strutture annesse.

#### **Art.19 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento previgente. Le norme di cui al presente regolamento entreranno in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento medesimo.